

21/196/CR08 bis-b/C4

**DDL CONCORRENZA: CRITICITÀ E PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ALL'ART. 7, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI TPL**

Punto 8-bis b) O.d.g. Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esaminare il testo informalmente acquisito del Ddl Concorrenza, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre 2021, ha rilevato alcune serie criticità, che, se approvate dal Parlamento nella formulazione attuale, avrebbero un impatto fortemente negativo in settori di competenza delle Regioni e PA. Da un primo parziale esame svolto, si rilevano delle problematiche all'art.7 concernente la disciplina degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale regionale. Per tali ragioni si propongono i seguenti emendamenti.

All'art. 7, i commi da 1 a 4 sono modificati come segue.

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il tpl di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al medesimo Osservatorio ~~di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244~~, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **dell'Avviso sulla GUCE di cui all'art. 7 del Regolamento (CE)1370/2007** o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale **di propria competenza** con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui **al Regolamento (CE)1370/2007** ~~ed alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214~~. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Relazione

Ai sensi dell'art 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le procedure di gara in corso possono essere sospese, ed ovviamente in questo periodo di pandemia per similitudine anche le attività propedeutiche alla pubblicazione di nuove gare sono state interrotte e necessitano di tempo per essere completate. Il termine del 31 dicembre 2021 risulta troppo stringente. Inoltre, lo stato di emergenza non è ancora cessato e potrebbe essere prorogato nei primi mesi del 2022. In ogni caso, gli effetti dell'emergenza sanitaria nel settore dei trasporti sono tali da suggerire la revisione

dei contenuti degli atti di gara già elaborati e non ancora pubblicati, in considerazione della consistente contrazione dei ricavi tariffari.

Pertanto, **l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara deve intendersi al 31 dicembre dell'anno successivo al termine dello stato di emergenza (attualmente il 31/12/22) e la conseguente comunicazione da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo (attualmente il 30/05/23)**, anche considerando che la delibera ART n.154 ha definito un iter per la propedeutica approvazione dei bandi molto complesso e lungo.

Il riferimento alla conformità delle procedure alle delibere ART appare troppo vago (quale delibera in particolare?).

Si fa notare, infine, che **non sembra vengano prese in considerazione le modalità di affidamento pur previste dal Regolamento Europeo 1370/2007, ovvero l'affidamento *in house* (comma 2 art. 5) e l'affidamento diretto per i servizi ferroviari (comma 6 art 5). Si rinvia, per questo aspetto, alla proposta emendativa di cui al comma 4 e 4-bis.**

~~2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

Relazione

La responsabilità per la performance del singolo dirigente appare fuori contesto, rispetto alle procedure.

3. decurtazioni previste dal comma ~~2~~ **1** del presente articolo.....

REFUSO

4. ~~Fermo~~ **Fatto salvo** quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **dell'Avviso sulla GUCE di cui all'art. 7 del Regolamento (CE)1370/2007** o dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio ~~2022~~ **2024** sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto – legge del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ~~In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.~~

Tali decurtazioni sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura.

Relazione

Le proposte emendative mirano a:

1) chiarire, come anticipato sopra, che risultano incluse tutte le modalità di affidamento indicate dall'art.5 del Regolamento, quindi anche l'affidamento *in house* (comma 2) e l'affidamento diretto per i servizi ferroviari (comma 6), ritenendo troppo vaga l'espressione '*affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale*';

2) prevedere un termine compatibile non solo con la sospensione delle procedure di gara ai sensi dell'art 92, comma 4-ter, del DL 18/20, ma anche con la sospensione attività propedeutiche alla

pubblicazione di nuove gare, interrotte per le stesse ragioni legate all'emergenza sanitaria. Il termine del 31 dicembre 2021 risulta troppo stringente, soprattutto se si considera che lo stato di emergenza non è ancora cessato e potrebbe essere prorogato nei primi mesi del 2022. In ogni caso, gli effetti dell'emergenza sanitaria nel settore dei trasporti sono tali da suggerire la revisione dei contenuti degli atti di gara già elaborati e non ancora pubblicati, in considerazione della consistente contrazione dei ricavi tariffari. In particolare, la redazione di nuovi PEF e la revisione della rete dei servizi necessita da parte degli Enti competenti di un tempo superiore ad un anno, anche per rispettare tutte le disposizioni ART, pertanto si ritiene opportuno estendere maggiormente- sino a fine 2023 - il periodo per l'espletamento degli atti di affidamento dei servizi. Quindi: l'avvenuto svolgimento della predisposizione, pubblicazione e affidamento dei servizi deve intendersi al 31 dicembre 2023 e la conseguente comunicazione da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo, anche in considerazione della complessità dell'iter per la propedeutica approvazione dei bandi di cui alla citata delibera ART n. 154.

Nuovo comma:

4-bis. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Relazione

Il nuovo comma, coerente con la specificazione di cui al comma 4, ribadisce quanto già previsto dal vigente articolo 27 comma 2, lettera d) del DL 50/2017, cioè che la riduzione delle risorse del FNT non si applica ai contratti di servizio affidati con qualsiasi modalità consentita sia dal Reg. CE 1370/2007, che all'articolo 5 prevede le diverse tipologie di affidamento consentite, sia dalle disposizioni normative nazionali vigenti.

Roma, 18 novembre 2021